

Il Dirigente

Torino, (*)

Protocollo n. (*) / A1409B

(*): “segnatura di protocollo
riportata nei metadati di Doqui ACTA”

Classificazione 14.130.10/F9.45

Ai Direttori Generali delle AASSLL
Ai Direttori delle S.C. Medicina Legale
Ai Direttori S.C. SISP
Ai Sindacati Medici di Famiglia

Oggetto: Approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo del DdL n. 1766, conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

In relazione alla recente approvazione al Senato dell'emendamento interamente sostitutivo del DdL n. 1766, conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Cura Italia) ed alla necessità di fornire alcuni chiarimenti urgenti in relazione alle prossime scadenze di alcuni provvedimenti in esso contenuti, con particolare riferimento all'art. 26, nelle more di eventuali ulteriori circolari interpretative, si comunica quanto segue:

1) certificato di malattia per i lavoratori in quarantena.

Viene equiparato a malattia (con non computabilità del periodo di comportamento) anche per il settore privato (per il settore pubblico lo era già) il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, purchè il certificato sia redatto dal Medico di Famiglia a seguito del provvedimento scritto del SISP dell'ASL.

I certificati emessi in precedenza (più precisamente, fino all'entrata in vigore del Decreto, cioè il 17 marzo) in assenza del provvedimento del SISP, sono considerati validi. Ovviamente, dopo l'entrata in vigore del Decreto, è necessario il provvedimento scritto del SISP.

Non è necessario il provvedimento SISP per la certificazione dello stato di malattia dovuto a infezione accertata da Covid-19.

2) certificato di malattia per i lavoratori con riconoscimento di disabilità ai sensi della L. 104/92.

E' equiparato a ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal servizio fino al 30.04.2020 a seguito di presentazione di certificazione medica senza codice nosologico (essendo il codice V07 superato dal D.L. n 18/2020) ma con indicazione della specifica fattispecie prevista dall'art. 26, comma 2, a seconda delle tipologie sotto elencate:

- a) lavoratori in possesso del riconoscimento di handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/92): in questo caso è sufficiente consegnare al datore di lavoro la certificazione di disabilità ai fini del riconoscimento del diritto;
- b) lavoratori in possesso del riconoscimento di handicap (art. 3, comma 1, L. 104/92) in situazione di rischio certificata dal verbale derivante da immunodepressione o esiti di patologie

oncologiche ovvero svolgimento delle relative terapie salvavita: in questo caso è necessaria la certificazione della S.C. Medicina Legale o del Medico di Famiglia che ha in cura il lavoratore attestante che trattasi di lavoratore a rischio rientrante nell'art. 26, comma 2, quindi, il lavoratore porterà la certificazione direttamente al datore di lavoro.

Su tale certificazione INPS di assenza dal servizio andranno obbligatoriamente inseriti gli estremi relativi al riconoscimento della L. 104/92 (Struttura che lo ha rilasciato e data di rilascio) o del certificato della S.C. Medicina Legale attestante la condizione di rischio.

Si dà atto che la presente circolare è stata redatta con la fattiva collaborazione dei Sindacati Medici della categoria interessata:

Dott.Roberto VENESIA FIMMG–Dott.Mauro GROSSO CIPONTE – SNAMI- Dott.Antonio BARILLÀ SMI

Nelle more di ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti

Referenti:

Stefania Feline

Bartolomeo Griglio

Giovanni Presta

Il Direttore
Dott. Fabio AIMAR
(Firmato digitalmente)

